

Comune di Sardara

Provincia del Medio Campidano

Regolamento comunale

per la disciplina e l'applicazione

dell'imposta sulla pubblicità

e

del diritto sulle pubbliche affissioni.

(D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

Approvato con atto C.C. n.06 del 24.02.1997;

Adeguato con atto C.C. n. 16 del 14.03.2002;

Modificato con atto C.C. n. 48 del 14.07.2003.

Modificato con atto C.C. n. 18 del 02/04/2007

I N D I C E

TITOLO I°

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

Art. 3 Classificazione del Comune

Art. 4 Gestione del servizio

Art. 5 Funzionario responsabile

Art. 6 Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria

CAPO II°

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

Art. 8 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari

Art. 9-bis Modalità di effettuazione del volantinaggio

Art. 10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III°

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13 Criteri generali

Art. 14 La pubblicità esterna

Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II°

DISCIPLINA DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I°

DISCIPLINA GENERALE

Art. 16 Applicazione dell'imposta e del diritto

Art. 17 La deliberazione delle tariffe

CAPO II°

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 18 Presupposto dell'imposta

Art. 19 Soggetto passivo

Art. 20 Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 21 Dichiarazione

Art. 22 Rettifica ed accertamento d'ufficio

Art. 23 Pagamento dell'imposta e del diritto

CAPO III°

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 24 Tariffe

Art. 25 Pubblicità ordinaria

Art. 26 Pubblicità ordinaria con veicoli

Art. 27 Pubblicità con veicoli dell'impresa

Art. 28 Pubblicità con pannelli luminosi

Art. 29 Pubblicità con proiezioni

Art. 30 Pubblicità varia

Art. 31 Imposta sulla pubblicità - Riduzioni

Art. 32 Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

CAPO IV°

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33 Finalità

Art. 34 Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico

Art. 35 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Art. 36 Tariffe - Applicazione e misura

Art. 37 Pubbliche affissioni - tariffa - riduzioni

Art. 38 Pubbliche affissioni - Diritto - Esenzioni

TITOLO III°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I°

SANZIONI

Art. 39 Sanzioni Tributarie

Art. 40 Interessi

Art. 41 Sanzioni Amministrative

CAPO II°

CONTENZIOSO

Art. 42 Giurisdizione Tributaria

Art. 43 Procedimento

CAPO III°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 Abrogato

Art. 45 Entrata in vigore - Effetti

TITOLO I°

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Sardara della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2

Ambito territoriale di applicazione

(art. 1 D.Lgs. 507/93)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

dal Capo I° del D.Lgs. 15 nov. 1993 n. 507;

dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 set. 1993, n. 360;

dagli artt. 47 e 59 del DPR 16 dic. 1992, n. 495 modificato dal DPR 16.09.1996, n. 610;

dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

dall'art. 22 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

dall'art. 10 delle Legge 5 dic. 1986, n. 856;

dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Articolo 3

Classificazione del Comune

(art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1995, penultimo anno precedente a quello 1997, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall' ISTAT risulta costituita da n. 4471 abitanti, il Comune di Sardara è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe V°.

Articolo 4

Gestione del Servizio

(art. 25 D.Lgs. 507/93)

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla sua rilevanza economico-imprenditoriale, nonché in relazione all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, può mediante deliberazione del Consiglio Comunale, affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 5

Funzionario responsabile

(art. 11 D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa tramite deliberazione della Giunta, un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 6

Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007;

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamenti tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate;

CAPO II°

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Articolo 7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

(art. 3 comma 2 D.Lgs. 507/93)

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Soprintendenza (art. 14 Legge 29 giugno 1939, n. 1497).

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici, d'informazione, commerciali, ecc... di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,

5. All'interno del centro storico, non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli, ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal piano particolareggiato comunale.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Articolo 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal paragrafo 3°, capo I°, titolo II° del regolamento emanato con il DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno del centro abitato, delimitato dal piano topografico dell'ultimo censimento:

si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi classificata come "centro storico";

l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal 4° comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Così come previsto dall'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) (art. 2 D.Lgs. n. 285/92) è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere favorevole del comandante dei vigili urbani;

la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 4,00 (vedi art. 48 DPR 495/92); per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 6,00;

le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del DPR 16 dic. 1992, n. 495;

nelle strade provviste di marciapiede ove esistano filari di alberi anche a distanza inferiore a mt. 3,00 dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari in allineamento con i tronchi degli alberi stessi a norma dell'art. 51 comma 6 del DPR n. 495/92;

nelle strade comunque provviste di marciapiede è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari a una distanza

dalla carreggiata non inferiore a mt. 1,00. Nelle altre strade del centro abitato eventualmente fornite anche di marciapiede inferiore a metri 1 il posizionamento di insegne di esercizio non deve rispettare alcuna distanza dalla carreggiata, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti;

la pubblicità effettuata a mezzo di transenne parapetonali è consentita ad una distanza non inferiore a cm. 30 dal bordo del marciapiede o dal ciglio della strada.

la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, nella osservanza del divieto del comma 6 del precedente art. 7.

Articolo 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

(artt. 12,13,14,15 D.Lgs 507/93)

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. la **pubblicità effettuata con i veicoli** è distinta come appresso:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli d'impresa";

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495; essa è soggetta alle limitazioni e divieti di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

*4. La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.*

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II°.

*5. La **pubblicità con proiezioni** è realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti.*

*6. La **pubblicità varia** comprende:*

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) la pubblicità effettuata sul territorio del comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenanti o simili, definita "pubblicità con palloni frenanti";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone corcolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 9 bis

Modalità di effettuazione del volantinaggio

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, lett. d) si precisa:

- a) Per evitare l'accumularsi di immondizie nelle piazze e nelle vie del paese, sono vietati la distribuzione ed il lancio di volantini pubblicitari o di altro materiale divulgativo a scopo commerciale.*
- b) Detta pubblicità deve essere effettuata solo ed esclusivamente con la consegna a mani delle persone o mediante deposito nelle cassette postali nella sua interezza.*
- c) Le autorizzazioni relative alla distribuzione di materiale cartaceo in luoghi pubblici è di competenza del Comune. Il volantinaggio è ammesso solo se effettuato nei modi previsti dalla lett. b).*

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra presenta apposita domanda in originale e copia, indirizzata al sindaco, all'ufficio tributi e a quello della polizia Municipale, utilizzando l'apposito modello indicando:

periodo di diffusione del messaggio;

strade e luoghi interessati;

numero di persone che effettuano la distribuzione identificabili da tesserino di riconoscimento;

fac-simile contenuto del volantino;

copia del versamento di avvenuto pagamento della tariffa.

Articolo 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'articolo 49 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'articolo 50 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al 4° comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal 5° comma dell'art. 7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di metri 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a metri 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Articolo 11

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi, allegando:

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 04 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità

organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5. Per i procedimenti relativi alla installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7, il termine è stabilito in 90 giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta

dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa in opera di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo

CAPO III°

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(art. 3 comma 3, 1° periodo D.Lgs. 507/93)

Articolo 13

Criteria generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo articolo 15.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Municipale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.

Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/93. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 14

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal 5° comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno di centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal 1° comma dell'articolo 8, individua le località e le posizioni nelle quali per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali o in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica

percepibili nell'interno e dall'esterno;

la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Municipale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'articolo 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 nov. 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune alla data del 31 dicembre 1994, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 4492 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non dev'essere inferiore 12 mq. per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

40% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

60% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

vetrine per l'esposizione di manifesti;

standardi porta manifesti;

posters per l'affissione di manifesti;

tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di SARDARA - Servizio Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'articolo 7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al 3° comma può essere determinata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dall'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in

qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che affettano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II°

***DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI***

CAPO I°

DISCIPLINA GENERALE

Articolo 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 17

La deliberazione delle tariffe

(art. 3 comma 5 D.Lgs. 507/93)

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

2. Qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

CAPO II°

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Articolo 18

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con

qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate di diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 19

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al 2° comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Articolo 20

Modalità di applicazione dell'imposta

(art. 7 D.Lgs. 507/93)

- 1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.*
- 2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.*
- 3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.*
- 4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.*
- 5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.*
- 6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.*
- 7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario o quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.*
- 8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante esposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.*

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. sono vietate le affissioni dirette;

10. *Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.*

11. *L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.*

Articolo 21

Dichiarazione

1. *Ottenuta l'autorizzazione prevista all'articolo 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al comune su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata, la quantità della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, articolo 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal DPR 30 dic. 1982, n. 955).*

2. *La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino, la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di ccp, senza spese per l'utente.*

3. *La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.*

4. *Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 507/93), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto articolo 9, commi 5 e 6 (articolo 14 comma 3 e articolo 15 del D.Lgs. n. 507/93) si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.*

Articolo 22

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(art. 10 D.Lgs. n. 507/93)

- 1. Gli enti locali, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.*

- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*

- 3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.*

- 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.*

- 5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.*

- 6. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo;*

- 7. In considerazione delle attività di istruttoria e di controllo che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione, l'importo minimo al di sotto del quale non si fa luogo ad accertamento e non si effettuano rimborsi è stabilito in Euro 10,00;*

Articolo 23

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune su modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

1-bis. Per i versamenti relativi a locandine, volantinaggio e pubblicità varia che non superano l'importo di Euro 10,00, la riscossione può essere effettuata in forma diretta tramite rilascio di una ricevuta;

1-ter. Non sono dovuti i versamenti spontanei in autotassazione di importo inferiore a Euro 1,00;

2. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere comm.le, è effettuato mediante riscossione diretta a norma dell'art. 2, comma 1, lettera e) D.M. 26.04.1994.

3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione di essa, al momento della dichiarazione.

4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore ad Euro 1.549,00, il pagamento della prima rata è effettuato entro il 31 marzo e le successive entro il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

CAPO III°

Articolo 24

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Municipale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento con l'articolo 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari, con l'articolo 3 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune, con l'articolo 17 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo e dalle norme di cui al presente capo.

Articolo 25

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'articolo 9, comma 2 del regolamento comunale, secondo la tariffa stabilita per la classe V° alla quale appartiene il Comune di Sardara, è dovuta per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente articolo 20.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'articolo 20, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; se la superficie supera mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

6. Le maggiorazioni di imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'articolo 20.

Articolo 26

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'importo per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie varie dell'art. 9, comma 3, lettera a) del regolamento si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe V° alla quale appartiene il Comune di Sardara, dal 1° comma dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente articolo 20.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal 4° comma dell'art. 25, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni, in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Articolo 27

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. *L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ovvero, al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti; secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Municipale in conformità all'articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n. 507/93.*

2. *Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.*

3. *Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.*

4. *L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.*

Articolo 28

Pubblicità con pannelli luminosi

1. *L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 9, comma 4° del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe V° alla quale appartiene il Comune di Sardara, dal primo comma dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie, con le modalità di cui all'articolo 20.*

2. *Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.*

3. *L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.*

Articolo 29

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 9, comma 5° del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe V° alla quale appartiene il Comune di Sardara, dal 4° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/93, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Articolo 30

Pubblicità varia

1. alla classe V° cui appartiene il Comune di Sardara, la tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 20, commi 2° e 7° del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

da aeromobili sul territorio comunale e su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio predetto, si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dall'art. 15, 2° comma del D.Lgs. n. 507/1993;

con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita dall'art. 15, 2° comma del D.Lgs. n. 507/93;

in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dal 5° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93;

a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita dal 5° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93 indipendentemente dal numero dei punti pubblicitari.

Articolo 31

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici

territoriali;

per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 21, con la formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari e dei loro fac-simile. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alla finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 32

Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi;

i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina d'ingresso;

gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili, soggetti all'imposta ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/93;

la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali nell'ambito della propria circoscrizione;

le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;

l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. I soggetti di cui alla lettera l) del 1° comma devono presentare, prima di effettuare l'esposizione, in visione all'ufficio comunale idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV°

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, nelle misure previste dal precedente art. 15 di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti:

comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ossia quelle effettuate dal Comune o da soggetti per le finalità di cui agli articoli 37 e 38 del presente regolamento;

messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

3. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi direttamente a cura dei soggetti privati

(art. 15, comma 3, lettera c) del regolamento), sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 507/93) con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma 3° del precedente articolo 25.

4. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Municipale, su proposta del funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Articolo 34

Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui la commissione perviene all'ufficio tributi accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro presso l'ufficio tributi dove deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 35

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una richiesta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;

per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli di cui ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a disposizione, se richiesto, l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data in cui era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le qualità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

9. In tutti i casi in cui al committente compete il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.

13. Le affissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, art. 37 del presente regolamento, possono essere effettuate direttamente da soggetti privati, previo pagamento del diritto dovuto al Comune, presso i pubblici esercizi;

14. Nell'ufficio tributi devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

le tariffe del servizio;

l'elenco degli spazi destinati alle affissioni pubbliche con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;

15. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 36

Tariffe - Applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita, per la classe V° alla quale appartiene il Comune di Sardara, dal 2° comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5. Le maggiorazioni del diritto a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base;

6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Articolo 37

Pubbliche affissioni - tariffa - riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'articolo 38;

per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

per gli annunci mortuari affissi direttamente dal Comune (ris. Ministero delle Finanze n. 7/6126 del 28.9.1994);

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al 3° comma dell'articolo 31.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al 3° comma dell'articolo 31.

4. Le riduzioni del diritto non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito, per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza, dal comma 12 dell'art. 35.

Articolo 38

Pubbliche affissioni - Diritto - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio. i manifesti riguardanti le attività e le manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio. I manifesti riguardanti le attività e le manifestazioni promosse da comuni limitrofi, consorziati o associati nonché dalla Regione e dalla Provincia esposti nell'ambito del proprio territorio;

b i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;

d i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

h gli annunci mortuari affissi direttamente dagli interessati (ris. Ministero delle Finanze n. 7/6126 del 28.9.1994).

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I°

SANZIONI

Articolo 39

Sanzioni Tributarie

1. Entro gli stessi termini di notifica degli avvisi di cui all'art. 22 c. 2 del presente regolamento, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Per omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa, in conformità a quanto dispone l'articolo 23 del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 40

Interessi

1. La misura annua degli interessi relativa alle riscossioni ed ai rimborsi per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, è pari a quella del tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

Articolo 41

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezioni I e II della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al 3° comma, il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e dispone la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 39 e 40.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune; sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'articolo 13.

CAPO II

Articolo 42

Giurisdizione Tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata in I° grado dalla Commissione Tributaria provinciale e in II° grado dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Articolo 43

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria Competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato dal precedente comma.

CAPO III°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - abrogato

Articolo 45

Entrata in vigore - Effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.